

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1587 del 25/05/2016
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AGGIORNAMENTO DETERMINAZIONE N. 2241 DEL 30/07/2014 PROT. PROV.LE 75941/2014 INTESTATA A PARESA S.P.A. E RELATIVA ALLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI RONCOFREDDO, VIA DEL SAVIO N. 155
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1610 del 25/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno venticinque MAGGIO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AGGIORNAMENTO DETERMINAZIONE N. 2241 DEL 30/07/2014 PROT. PROV.LE 75941/2014 INTESTATA A PARESA S.P.A. E RELATIVA ALLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI RONCOFREDDO, VIA DEL SAVIO N. 155.**

## **IL DIRIGENTE**

**Vista** la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Vista** la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

**Vista** la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *“Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2015”*;

**Vista** la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015”*;

**Richiamata** la Determinazione n. 2241 del 30/07/2014 Prot. Prov.le 75941/2014 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – PARESA S.P.A. con sede legale in Comune di Cesena (FC), via Romea n. 655 e stabilimento sito nel Comune di Roncofreddo (FC), Località Gualdo, Via del Savio n. 155 ove si svolge attività di costruzione serbatoi, carpenterie metalliche e tubazioni - Protocollo istanza del Comune di Roncofreddo P.G.N. 599 del 04/02/14 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Roncofreddo alla ditta in data 10/09/2014 con Prot. Com.le 4705;

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A *“EMISSIONI IN ATMOSFERA”*, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Roncofreddo in data 02/12/2015 acquisita al Prot. Com.le 6050/2015 ed dalla Provincia di Forlì-Cesena al Prot. Prov.le 104042 del 09/12/2015, da **PARESA S.P.A.**, nella persona di Delli Ponti Italo, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Cesena, via Romea n. 655, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata, relativa allo stabilimento di costruzione serbatoi, carpenterie metalliche e tubazioni, sito nel Comune di Roncofreddo, Via del Savio n. 155 loc. Gualdo, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Atteso** che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento del 07/01/2016 Prot. Com.le 92, acquisita da Arpae al PGFC/2016/214, formulata dal SUAP del Comune di Roncofreddo con contestuale richiesta di integrazioni ed indizione della Conferenza di Servizi;

**Tenuto conto** che in data 02/02/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Roncofreddo la

documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 596 e al PGFC/2016/1949 del 15/02/2016;

**Dato atto** che con nota PGFC/2016/4240 del 24/03/2016, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/13, è stata convocata la Conferenza di Servizi;

**Atteso** che la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 06/04/2016, valutata la documentazione presentata, ha svolto le seguenti valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali:

- ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera condizionato al rispetto delle prescrizioni e dei limiti come riportate in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione di documentazione relativa all'emissione E22;
- in merito alla valutazione di impatto acustico, il Comune di Roncofreddo ha comunicato che: *“Per quanto concerne la Valutazione di Impatto Acustico, siamo ad informarmi che agli atti risulta una Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà, sottoscritta dal tecnico Missiroli Ermes, competente in acustica, attestante il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/97 ecc”*;
- ha espresso favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle prescrizioni come riportate in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione delle valutazioni di competenza del Comune di Roncofreddo in materia di impatto acustico, nonché della documentazione integrativa sopraccitata;

**Dato atto** che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 2073 del 07/04/2016, acquisita da ARPAE al PGFC/2016/5082 dell'11/04/2016, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Roncofreddo ha comunicato quanto segue *“(…) Vista l'integrazione prodotta dalla ditta Paresa spa, in data 02/02/2016 acquisita al Prot. n° 596 ed in particolare la Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà, sottoscritta dal Signor Missiroli Ermes, in qualità di tecnico competente in acustica, attestante il “rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/97....”. con la presente si comunica che si PRENDE ATTO della suddetta dichiarazione in merito all’Impatto acustico (...)*;

**Dato atto** che la documentazione integrativa scaturita in sede di Conferenza di Servizi è stata richiesta alla ditta con nota PGFC/2016/4922 del 07/04/2016;

**Tenuto conto** che in data 08/04/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Roncofreddo la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di Servizi acquisita da Arpa in data 29/04/2016 al PGFC/2016/6588;

**Atteso** che in data 20/05/2016 il Responsabile dell'endoprocedimento “autorizzazione alle emissioni in atmosfera” ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie, specificando in particolare quanto segue:

*“... Dato atto che il presente Allegato A debba costituire aggiornamento, con sostituzione integrale, del seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta:*

- Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 2241 del 30/07/14 prot. n. 75941/14 del 30/07/14, rilasciata dal SUAP del Comune di Roncofreddo in data 10/09/14 Prot. Com.le 4705;

**Atteso** che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione n. 2241 del 30/07/2014 Prot. Prov.le 75941/2014 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – PARESA S.P.A. con sede legale in Comune di Cesena (FC), via Romea n. 655 e stabilimento sito nel Comune di Roncofreddo (FC), Località Gualdo, Via del Savio n. 155 ove si svolge attività di costruzione serbatoi, carpenterie metalliche e tubazioni - Protocollo istanza del Comune di Roncofreddo P.G.N. 599 del 04/02/14 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Roncofreddo alla ditta in data 10/09/2014 con Prot. Com.le 4705, sostituendo l'ALLEGATO A della medesima con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto, ove sono contenute le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

## **DETERMINA**

- 1. Di AGGIORNARE la Determinazione n. 2241 del 30/07/2014 Prot. Prov.le 75941/2014** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – PARESA S.P.A. con sede legale in Comune di Cesena (FC), via Romea n. 655 e stabilimento sito nel Comune di Roncofreddo (FC), Località Gualdo, Via del Savio n. 155 ove si svolge attività di costruzione serbatoi, carpenterie metalliche e tubazioni - Protocollo istanza del Comune di Roncofreddo P.G.N. 599 del 04/02/14 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Roncofreddo alla ditta in data 10/09/2014 con Prot. Com.le 4705, **sostituendo**, per le motivazioni in premessa citate, **l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto.**
- 2.** Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione n. 2241 del 30/07/2014 Prot. Prov.le 75941/2014;
- 3.** Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 4.** Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione n. 2241 del 30/07/2014 Prot. Prov.le 75941/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Roncofreddo per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Roncofreddo per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni

di Forlì-Cesena

(Arch. Roberto Cimatti)

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 2241 del 30/07/14 prot. n. 75941/14 del 30/07/14, rilasciata dal SUAP del Comune di Roncofreddo in data 10/09/14 P.G.N. 4705. Con l'istanza di modifica sostanziale in oggetto è richiesto l'inserimento di due nuove emissioni E21 "Operazioni di saldatura" e E22 "Satinatrice".

Con e-mail del 29/12/2015 il responsabile dell'endoprocedimento, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della DGR 960/99, ha richiesto ad Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena una valutazione istruttoria delle emissioni oggetto di modifica sostanziale.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 06/04/16, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

*Emissione E21 operazioni di saldatura* - L'attività di saldatura, con utilizzo anche di filo di acciaio inox, è compresa al punto 4.13.20 "Saldatura" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, mentre non può essere preso in considerazione l'Allegato 4.29 "Saldatura di oggetti e superfici metalliche" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., visto l'utilizzo di filo di acciaio inox. Si applicano pertanto i valori limiti indicati al succitato punto 4.13.20 per i parametri polveri (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto espressi come NO<sub>2</sub> (5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc). Dal momento che per quanto concerne gli inquinanti Nichel e Cromo VI, presenti nella emissione in quanto componenti del filo ed elettrodi di saldatura inox, la documentazione presentata dalla Ditta permette di verificare che la soglia di rilevanza fissata nella tabella A1 della parte II dell'allegato I alla parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i. non è superata, non si applicano i valori limite previsti per tali inquinanti nella citata tabella A1. Tale valutazione, effettuata sul quantitativo complessivo annuo di filo di acciaio inox utilizzato nello stabilimento, è pertanto valida anche per i punti di emissione esistenti ed autorizzati E9 "operazioni di saldatura" e E20 "operazioni di saldatura". La Ditta dovrà effettuare i controlli di messa a regime e, successivamente, un controllo con una periodicità almeno annuale.

*Emissione E22 satinatrice* – L'attività di satinatura, non effettuata su acciaio inox, è compresa al punto 4.13.22 "Molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifilatura" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, nonché al capoverso n. 4 dell'Allegato 4.31 "Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. Si applica pertanto il valore limite fissato da entrambe le normative succitate, pari a 10 mg/Nmc per l'inquinante "polveri totali". La Ditta dovrà effettuare i tre controlli di messa a regime e, successivamente, un controllo con una periodicità almeno annuale.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 06/04/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera, fatta salva l'acquisizione di documentazione integrativa in materia di emissioni in atmosfera;

Con PEC del 07/04/16 PGFC/2016/4922 è stata trasmessa alla Ditta la richiesta di integrazioni succitata, indicando un tempo massimo di 30 giorni dal ricevimento per la trasmissione della documentazione al SUAP.

Con PEC del 03/05/16 PGFC/2016/6588 il SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla Ditta in data 08/04/16.

Il Responsabile dell'endoprocedimento ha ritenuto esaustiva la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale delle sedute del 06/04/16 e delle successive valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## **B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 2241 del 30/07/14 prot. n. 75941/14 del 30/07/14, rilasciata dal SUAP del Comune di Roncofreddo in data 10/09/14 P.G.N. 4705, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Roncofreddo in data 02/12/2015 P.G.N. 6050, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

## **C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

**EMISSIONE N. 18 – GENERATORE ARIA CALDA RISCALDAMENTO  
CABINA VERNICIATURA N. 1 (482 kW, a metano)**

**EMISSIONE N. 19 – GENERATORE ARIA CALDA RISCALDAMENTO  
CABINA VERNICIATURA N. 2 (482 kW, a metano)**

provenienti da impianti compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O <sub>2</sub>
Materiale Particellare	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nmc

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

**CALDAIA VIESMANN 85 PAROMAT TRIPLEX – capannone 1 (87 kW, a/gpl)**

**N. 4 PANNELLI RADIANTI SISTEMA OHA 150/200 – capannone 1 (215 kW cad., a/gpl)**

**N. 2 PANNELLI RADIANTI SISTEMA OHA 50/100 – capannone 1 (151 kW cad., a/gpl)**

**CALDAIA MURALE RIELLO FAMILY CONDENSE 3.5 IS - capannone 2 (34,6 kW, a metano)**

**N. 4 PANNELLI RADIANTI SISTEMA OHA 200/180 – capannone 2 (180 kW cad., a metano)**

relative a impianti termici civili rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

## **D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di costruzione serbatoi, carpenterie metalliche e tubazioni sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

### **EMISSIONI N. 1 e N. 2 - PANTOGRAFI N. 1 e N. 2**

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	7.500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

### **EMISSIONI N. 3, N. 4, N. 5, N. 6 – CABINE DI SABBIATURA N. 1 e N. 2**

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	9,3	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

### **EMISSIONE N. 7 – PANTOGRAFO N. 3**

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	9.500	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

### **EMISSIONE N. 8 - TAGLIO AL PLASMA**

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	14.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

### **EMISSIONE N. 9 – SALDATURA**

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	16.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

### **EMISSIONI N. 10, N. 11, N. 12, N. 13, N. 14, N. 15, N. 16, N. 17 – CABINE DI VERNICIATURA N. 1 E N. 2**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche + carboni attivi

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	75	mg/Nmc

### **EMISSIONE N. 20 – SALDATURA**

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	18.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

### **EMISSIONE N. 21 – SALDATURA**

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	26.400	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

## EMISSIONE N. 22 – SATINATRICE

Impianto di abbattimento: ad umido (gorgogliatore effetto Venturi)

Portata massima	8.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

2. Le emissioni da E10 a E17 devono essere dotate di un amperometro, collegato ad un sistema di registrazione in continuo o altro sistema analogo volto a verificare le ore di funzionamento degli impianti di aspirazione. Tale registratore del tipo videografico dovrà essere dotato di memoria su scheda CF o USB funzionale alla possibilità di scaricare i dati registrati.
3. Per quanto riguarda i Composti Organici Volatili (COV) utilizzati nella attività di “Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili, tessuti, film e carta” (art. 275 e punto 8 della Tab. 1 della Parte III dell’allegato III di cui alla Parte V del DLgs 152/2006 e s.m.i.) di cui ai punti da E10 a E17, le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:
  - a) il consumo massimo teorico di solvente è pari a 18,12 t/anno;
  - b) il valore limite di emissione diffusa di COV dovrà essere < o pari al 20% dell’input di solvente;
  - c) il valore limite di emissione totale di COV dovrà essere < o pari a t/a. 18,12;
  - d) entro il 30 aprile di ogni anno, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell’allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152, dovrà essere trasmessa all’Amministrazione Provinciale e ad A.R.P.A. apposita documentazione, relativa all’anno precedente, attestante la conformità dell’impianto ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati;
  - e) a tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell’allegato III alla parte V del sopracitato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell’impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell’allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - f) I consumi mensili di prodotti vernicianti a solvente, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo **punto 10**. Tali consumi non devono essere superiori a **t 60** di prodotto verniciante a solvente all’anno.
  - g) i carboni attivi di cui alle emissioni da E10 e E17 dovranno essere sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 20% del peso iniziale;
  - h) nel registro di cui al successivo **punto 10** dovranno essere indicate le operazioni di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento;
  - i) la conformità delle emissioni ai valori limite è verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso, come indicato al punto 4.3 della parte I dell’allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152;
  - j) in caso di misure discontinue le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un’ora di funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.
4. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le*

*emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito [www.arpae.emr.it](http://www.arpae.emr.it) (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera [http://www.arpa.emr.it/dettaglio\\_generale.asp?id=2944&idlivello=1650](http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650)). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.

5. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 21 e N. 22** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.
6. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Roncofreddo, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 21 e N. 22**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
7. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
8. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni N. 21 e N. 22** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
9. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni N. 1, N. 2, N. 3, N. 4, N. 5, N. 6, N. 7, N. 8, N. 9, N. 10, N. 11, N. 12, N. 13, N. 14, N. 15, N. 16, N. 17, N. 20, N. 21 e N. 22** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
10. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
  - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
  - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di prodotti vernicianti a base solvente, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto alla lettera f) del precedente **punto 3.** relativamente agli impianti di cui alle emissioni da N. 10 a N. 17;
  - dovranno essere annotate le operazioni di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, come richiesto alla lettera h) del precedente **punto 3.** relativamente agli impianti di cui alle emissioni da N. 10 a N. 17.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**